

FAQ DATAENTRY RIFIUTI CSEA¹

DOMANDA

FAQ01 - Quali operatori del settore rifiuti devono utilizzare il DataEntry Rifiuti per l'invio delle dichiarazioni alla CSEA?

RISPOSTA

Il DataEntry Rifiuti è il Portale attraverso il quale gli Operatori del settore Rifiuti possono ottemperare agli adempimenti previsti dall'art. 6 dell'allegato A alla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif. Si tratta in particolare dei Gestori che svolgono l'attività di "gestione tariffe e rapporto con gli utenti" e delle Autorità di sistema portuale. Queste ultime possono tenere i rapporti con la CSEA direttamente o per il tramite di un soggetto dalle medesime individuato.

FAQ02 – Nel caso in cui un Soggetto (es. Gestore integrato) emetta i documenti di riscossione ed un Soggetto diverso (es. Comune) ne incassi gli importi, quale dei due è tenuto agli adempimenti nei confronti della CSEA?

Il soggetto tenuto ad ottemperare agli adempimenti nei confronti della CSEA è quello che svolge l'attività di "gestione tariffe e rapporto con gli utenti", come censito nell'Anagrafica territoriale rifiuti (ATRIF) di ARERA e validato dall'Ente Territorialmente Competente ai sensi della deliberazione ARERA 263/2023/E/rif.

FAQ03 - Quali sono i termini per l'invio delle dichiarazioni tramite il DataEntry Rifiuti in relazione alla competenza dei dati da inserire nelle dichiarazioni?

Entro il 31 gennaio 2025 (e successivamente entro il 31 gennaio dell'anno "a") devono essere inviate le dichiarazioni inerenti:

- le componenti perequative UR1 e UR2 di competenza 2024, (e successivamente di competenza di qualsiasi anno dal 2024 all'anno "a-1") da applicare nei documenti di riscossione emessi nel corso del 2024 (e successivamente emessi nel corso dell'anno "a-1");
- i costi per i rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti (Csm) di competenza 2023 (e successivamente dell'anno "a-2") per i quali i Gestori hanno presentato istanza di riconoscimento, a seconda dei casi, all'ETC o all'Autorità di sistema portuale entro il 31 ottobre 2024 (e successivamente entro il 31 ottobre dell'anno "a-1").

*Per ulteriori approfondimenti, si veda anche la successiva **FAQ11**.*

FAQ04 – Quali dati devono essere dichiarati alla CSEA relativamente all'applicazione delle componenti perequative UR1 e UR2?

I dati da dichiarare alla CSEA entro il 31 gennaio dell'anno "a" relativamente all'applicazione delle componenti UR1 e UR2 sono il numero di utenze ad uso domestico ed il numero di utenze ad uso non domestico per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell'anno "a-1".

FAQ05 – Come devono essere considerate le utenze per le quali il documento di riscossione è stato emesso soltanto per una parte dell'anno?

Nel caso in cui per un'utenza il documento di riscossione sia stato calcolato soltanto per una parte dell'anno (es. a causa di cessazione/attivazione dell'utenza in corso d'anno), tale utenza dovrà essere considerata con un valore decimale minore di 1, che tenga conto del numero di giorni effettivamente "fatturati" nell'anno di riferimento rispetto al numero di giorni totali del medesimo anno.

FAQ06 – A partire da quando si applicano le componenti perequative UR1 e UR2?

Le componenti perequative UR1 ed UR2, introdotte dalla deliberazione ARERA 386/2023/R/rif, si applicano a partire dall'1/1/2024 a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva.

FAQ07 - Nella dichiarazione si deve dichiarare l'incassato o il "fatturato"?

Nelle dichiarazioni deve essere indicato il numero di utenze per le quali sono stati emessi documenti di riscossione nel corso dell'anno di riferimento (c.d. "anno fatturazione"), indipendentemente dai relativi incassi.

FAQ08 - Se nel 2024 (o anni successivi) il Gestore non ha emesso documenti di riscossione, si dovrà comunque inviare la dichiarazione?

Sì, la dichiarazione deve essere comunque inviata alla CSEA entro e non oltre il 31 gennaio 2025 (o anni successivi), dichiarando un numero di utenze pari a zero qualora nel 2024 (o anni successivi) non siano stati emessi documenti di riscossione.

FAQ09 – Se il Gestore si registra tardivamente, da quale anno è tenuto all'invio delle dichiarazioni annuali in favore della CSEA?

Tutti i Gestori sono tenuti all'invio delle dichiarazioni annuali sulla base della propria data di inizio attività e delle componenti perequative pro-tempore vigenti. Ad esempio: se la data di inizio attività è antecedente al 2024, dovranno essere inviate le dichiarazioni a decorrere dalla fatturazione dell'anno 2024 (cfr FAQ04) in relazione all'applicazione delle componenti perequative UR1 ed UR2 (cfr FAQ06).

FAQ10 - A cosa serve il campo "Arrotondamenti" del Riepilogativo?

Il campo "Arrotondamenti" deve essere utilizzato esclusivamente per correggere eventuali disallineamenti, per ciascuna componente perequativa e per un determinato anno di riferimento, tra:

- a) gli importi determinati automaticamente nel Riepilogativo a seguito della compilazione dei Modelli;
- b) gli importi effettivamente trascritti nel sistema di fatturazione del Gestore.

Nel campo "Arrotondamenti" sarà pertanto possibile inserire l'eventuale differenza tra i due valori, che potrà essere sia positiva, sia negativa.

FAQ11 - *Nel corso del 2024 sono stati emessi documenti di riscossione relativi alla competenza del primo semestre 2024, mentre i documenti di riscossione relativi alla competenza del secondo semestre 2024 verranno emessi nel corso del 2025.*

- a) *Cosa bisogna inserire nella dichiarazione da inviare alla CSEA entro il 31/01/2025?*
- b) *Quando bisogna dichiarare i dati delle componenti relative al secondo semestre 2024, applicate nei documenti di riscossione emessi nel 2025?*

FAQ12 - *Nel caso in cui in un anno il Gestore abbia omissso nei documenti di riscossione l'applicazione delle componenti perequative pro tempore vigenti, è tenuto a rendere la dichiarazione alla CSEA?*

Di norma, entro il 31 gennaio dell'anno "a" devono essere dichiarati alla CSEA i dati relativi alle componenti perequative da applicare nei documenti di riscossione emessi nel corso dell'anno "a-1", di competenza di qualsiasi anno a partire dal 2024 (primo anno di applicazione delle componenti perequative) all'anno "a-1". In caso di importi da versare alla CSEA, la dichiarazione inviata genererà degli IUV con scadenza al 15 marzo dell'anno "a".

Nel caso specifico:

- a) nella dichiarazione da inviare entro il 31/01/2025 dovranno essere inseriti i dati del primo semestre 2024 (unico periodo per il quale sono stati emessi documenti di riscossione nel corso del 2024 e per il quale vige l'obbligo di applicazione delle componenti perequative). In caso di importi da versare alla CSEA, la dichiarazione genererà degli IUV con scadenza 15/03/2025.
- b) Se anche per la competenza 2025 ci saranno 2 cicli di emissione dei documenti di riscossione (emissione nel corso del 2025 per il primo semestre 2025 ed emissione nel 2026 per il secondo semestre 2025), entro il 31/01/2026, bisognerà inviare alla CSEA la dichiarazione relativa ai documenti di riscossione emessi nel corso del 2025, sia per la competenza 2024, sia per la competenza 2025. In tale dichiarazione, pertanto, dovranno essere inseriti sia i dati del secondo semestre 2024 sia i dati del primo semestre 2025 (utilizzando le rispettive delibere di riferimento) e gli IUV che si genereranno in caso di importi da versare alla CSEA avranno come scadenza il 15/03/2026.

Sì, la dichiarazione annuale deve essere resa alla CSEA (entro il 31 gennaio dell'anno a+1, a partire dal 2025) sulla base del numero di utenze N_a per le quali sono stati emessi documenti di riscossione in un determinato anno a, che i gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti sono tenuti a trasmettere all'utente ai sensi della deliberazione ARERA 444/2019/R/rif e s.m.i. (TITR) e della deliberazione ARERA 15/2022/R/rif e s.m.i. (TQRIF)